

COPIA CONFORME

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 8 Del 08-06-2024

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2024/2025 REDATTO AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) DI ARERA
--

L'anno duemilaventiquattro il giorno otto del mese di giugno alle ore 08:30, presso il Palazzo della Comunità Montana di Scalve, via Acerbis n. 2, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

ORRU' PIETRO	P
MORANDI ALESSANDRO	P
ALBRICI STEFANO	P
MAGRI STEFANO	P
PUNGITORE LINO	P
Belingheri Roberto	P
CARIZZONI GIANPAOLO	P
RINALDI ELENA	A
TONINELLI LUCIO MARIO	P
BONICELLI ANTONIA (ETTA)	P
TAGLIAFERRI ELISA	P

Il Consigliere Morandi Alessandro è presente in videoconferenza come previsto dal “Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del Consiglio Comunale...” approvato con Delibera di C.C. n. 16 del 09.04.2022.

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Partecipa alla adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott. SAIA LEANDRA, il quale cura la redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ORRU' PIETRO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---



COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 – 24020 VILMINORE DI SCALVE

Codice fiscale e Partita IVA 00663280162

tel. 0346/51014 fax 0346/51694

info@comune.vilminore.bg.it

PARERE: in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000.

Data: 03/06/2024

Il Responsabile del Servizio

F.to Maj Annalisa

PARERE: in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000.

Data: 03/06/2024

Il Responsabile del Servizio

F.to Maj Annalisa

Il Consigliere Magri illustra il punto 1 del O.D.G.;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale ha istituito, dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla la tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale ha abolito, con decorrenza del 2020, l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamati altresì:

- l'art. 1, commi 651 e seguenti della legge n. 147/2013, prevede che i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti assimilati e per la determinazione della tariffa siano stabiliti dalle disposizioni recate dal decreto del Presidente della repubblica 27 aprile 1999 n. 158;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, la quale attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «Chi inquina paga»;

Vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 43/2019, recante *"Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"* e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;



COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 – 24020 VILMINORE DI SCALVE

Codice fiscale e Partita IVA 00663280162

tel. 0346/51014 fax 0346/51694

info@comune.vilminore.bg.it

Vista la delibera di ARERA n. 444/2019, recante *"Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati"*;

Considerato che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Viste:

- la Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, recante le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, che trova applicazione per le annualità dal 2022 al 2025;
- la Determinazione n. 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021 di ARERA *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' approvata con la Deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"* con la quale l'Autorità ha approvato i documenti necessari per l'approvazione del PEF Tari 2022- 2025;
- la deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 ad oggetto: *"Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)"* mediante la quale l'Autorità ha definito i criteri e le modalità di aggiornamento biennale per il secondo periodo regolatorio 2024-2025, così come già previsto nella sopracitata Delibera n. 363/2021;
- la Determina ARERA 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023 con la quale ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif;

Considerato che la procedura di approvazione stabilita da ARERA (art. 7 deliberazione n. 363/2021/R/rif) prevede che l'Ente territorialmente competente, dopo aver ricevuto lo schema iniziale del PEF dal Gestore, provveda:

1. alla definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsto dal MTR-2;
2. alla redazione della relazione di accompagnamento al PEF 2024- 2025;
3. alla validazione del documento stesso mediante la verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati;
4. alla trasmissione all'Autorità del PEF predisposto, nel termine di 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni, in quanto soltanto all'Autorità spetta l'approvazione finale del PEF;



COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 – 24020 VILMINORE DI SCALVE

Codice fiscale e Partita IVA 00663280162

tel. 0346/51014 fax 0346/51694

info@comune.vilminore.bg.it

Rilevato che la richiamata Determina ARERA 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il biennio 2024-2025 del secondo periodo regolatorio;

Considerato che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- in base l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard" e che le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 gennaio 2024, hanno chiarito che "Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con le delibere n. 363/2021 e n. 389/2023, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie";
- la redazione del PEF deve seguire le indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per il biennio 2024-2025 del secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;



COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 – 24020 VILMINORE DI SCALVE

Codice fiscale e Partita IVA 00663280162

tel. 0346/51014 fax 0346/51694

info@comune.vilminore.bg.it

Verificato che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2024-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

Verificato, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

Atteso che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

Considerato inoltre che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07;
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

Considerato che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

Dato atto:

- che l'Autorità, previa audizione con l'Ente territorialmente competente, richiede, se necessario, ulteriori informazioni e verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;



COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 – 24020 VILMINORE DI SCALVE

Codice fiscale e Partita IVA 00663280162

tel. 0346/51014 fax 0346/51694

info@comune.vilminore.bg.it

- che in caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti è:

- gestito in economia per le attività di spazzamento e lavaggio strade e l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti;
- gestito in forma associata mediante contratto stipulato in data 31 ottobre 2014, dalla Comunità Montana di Scalve per conto dei quattro Comuni Scalvini con G.Eco srl per il servizio di igiene urbana;

Vista la nota pervenuta in data 06/03/2024, prot. n. 1243, con la quale il Gestore G.ECO srl ha inviato il PEF grezzo costituito dai seguenti allegati:

1. Tool di calcolo (Determinazione 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023: in esso sono contenuti i dati utilizzati dal gestore per la valorizzazione del PEF 2024-2025);
2. relazione di accompagnamento (Determinazione 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023);
3. dichiarazione di veridicità del gestore ai sensi del DPR n. 445/2000 (6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023);

Considerato che dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) previa approvazione del piano finanziario quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe;

Richiamata la deliberazione dell'ARERA 18 gennaio 2022 del 15/2022/r/rif in materia di "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e il relativo allegato a "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (di seguito: TQRIF).

Tenuto conto che è stato individuato nello schema I "livello qualitativo minimo" il proprio posizionamento nella matrice degli schemi regolatori previsti dall'art. 3 dell'Allegato A "TQRIF" della Deliberazione n. 15/2022/R/rif con delibera di Giunta Comunale n. 28 del 30.08.2022;

Considerato che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, è ora disciplinata dall'art. 7 del metodo MTR-2.

Dato Atto che la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif stabilisce che il PEF deve essere oggetto di validazione consistente in una verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni in capo all'Ente Territorialmente Competente o a un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore nominato all'Ente Territorialmente Competente;



COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 – 24020 VILMINORE DI SCALVE

Codice fiscale e Partita IVA 00663280162

tel. 0346/51014 fax 0346/51694

info@comune.vilminore.bg.it

Tenuto Conto che nel territorio in cui opera il Comune di Vilminore di Scalve non è presente e operante l'Ente di Governo dell'Ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 e dalla deliberazione ARERA n. 363/2021, sono svolte dal Comune;

Richiamata la determinazione in data 15.04.2024 n. 32 con la quale è stato affidato allo studio del dott. Fabio Montevercchio, il servizio di supporto specialistico per la validazione del Piano Economico Finanziario del servizio di igiene urbana, in attuazione delle disposizioni di ARERA per quanto di competenza del Comune, al fine di garantire, considerata la complessità di interpretazione e l'evoluzione normativa, adeguati profili di terzietà e una elevata professionalità interdisciplinare indispensabile per esaminare tutti gli aspetti richiesti;

Visto l'allegato "Piano Finanziario TARI 2024/2025" relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i., nonché in base alla deliberazione ARERA 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, predisposto sulla base del "PEF grezzo" elaborato dal soggetto gestore del servizio con successiva integrazione operata dal Comune relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti al servizio di gestione dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone i seguenti costi al lordo delle detrazioni:

	2024	2025
Totale PEF	206.973,45	209.970,25

mentre i valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe, al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI, risultano:

	2024	2025
Totale entrate tariffarie	205.656,91	208.770,71
Parte Variabile	113.430,71	113.128,09
Parte Fissa	92.226,20	95.642,62

Dato Atto che il predetto piano finanziario è stato predisposto tenendo conto della documentazione predisposta dal soggetto gestore G.ECO S.r.l. e trasmessa a questo Comune, composta da:

1. PEF 2024 modello ARERA c.d. "grezzo" con le sole componenti del Gestore;
2. Relazione di accompagnamento c.d. "grezzo" con le sole componenti del Gestore;
3. Autocertificazione Appendice 3 Del. 443/2019/R/RIF.

Visti:

- gli elaborati costituenti il PEF 2024-2025 sopra descritti;



COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 – 24020 VILMINORE DI SCALVE

Codice fiscale e Partita IVA 00663280162

tel. 0346/51014 fax 0346/51694

info@comune.vilminore.bg.it

- il report di validazione del PEF 2024/2025 redatto ai sensi dell'art. 7.4 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) di cui all'allegato A) alla deliberazione n. 363/2021/R/rif ARERA da parte del dott. Fabio Monteverchio e dato atto che lo stesso conclude con esito positivo la verifica effettuata dei seguenti aspetti:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF con riferimento ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) l'equilibrio economico finanziario della gestione;

Ritenuto per quanto sopra di potere approvare il "Piano Finanziario TARI 2024-2025" risultante dagli allegati come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e di trasmettere gli stessi ad ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 "MTR-2", e successivamente dalla delibera ARERA n. 389/2023/R/RIF e Determina ARERA N.1/DTAC/2023;

Visto l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'[art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15](#), il quale prevede che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno".

Visti altresì di due emendamenti, approvati dalla Commissione Finanze del Senato, al Decreto Superbonus di proroga dei termini per l'approvazione dei Piani finanziari Tari, dei regolamenti Tari e delle Tariffe al 30 Giugno 2024 e di efficacia le deliberazioni di cui al periodo precedente eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

Visti:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i., nonché il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;

Visti i pareri espressi dai soggetti indicati nell'articolo 49 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, inseriti nel presente atto;

CON VOTI n. 7 favorevoli, n. 0 contrari, n. 3 astenuti (Toninelli Lucio, Bonicelli Antonia, Tagliaferri Elisa)

DELIBERA



COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 – 24020 VILMINORE DI SCALVE

Codice fiscale e Partita IVA 00663280162

tel. 0346/51014 fax 0346/51694

info@comune.vilminore.bg.it

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare l'allegato Piano Economico Finanziario (PEF) TARI 2024-2025, predisposto in base ai criteri citati in premessa e i relativi atti necessari alla validazione e la validazione stessa, quale parte integrante e sostanziale della presente;
3. Di dare atto che il valore del PEF 2024/2025 rispetta, per entrambi gli anni, il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'Art. 4 del MTR-2;
4. Di trasmettere entro 30 giorni dall'approvazione il PEF 2024-2025, corredato dei documenti allegati, ad ARERA ai fini dell'approvazione, dando atto che ai sensi dell'art. 7 del MTR-2 "Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.".
5. Di dare atto, ai sensi Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificata e integrata dalla Legge n. 15/2005, e al D. Lgs n. 104/2010 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199\1971.

Di dichiarare, con successiva e separata votazione, con voti n. 7 favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Toninelli Lucio, Bonicelli Antonia, Tagliaferri Elisa) la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000.



COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 – 24020 VILMINORE DI SCALVE

Codice fiscale e Partita IVA 00663280162

tel. 0346/51014 fax 0346/51694

info@comune.vilminore.bg.it

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to ORRU' PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SAIA LEANDRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 26-06-2024 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 26-06-2024 al 10-07-2024 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Vilminore di Scalve, li 26-06-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SAIA LEANDRA

Copia conforma all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Vilminore di Scalve, li 26-06-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SAIA LEANDRA